



PROVINCIA DI VERCELLI

Personale e Organizzazione - Tutela Ambientale

UFFICIO Rifiuti, Emissioni in Atmosfera,
Inquinamenti e Bonifiche

N. Mecc. PDET-1395-2014 del 28/05/2014

Atto N. 1384

del 29/05/2014

Oggetto: D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V artt. 269 e 281 e s.m.i.. Rinnovo e modifica sostanziale dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento della Ditta SOGIN SpA - Comune di Saluggia

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V e s.m.i., recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

visto l'art. 269, comma 1 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V e s.m.i. che stabilisce che l'autorizzazione si rilasciata con riferimento allo stabilimento;

visto l'art. 269, commi 2 ed 8 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V e s.m.i. che sottopone a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo stabilimento, il trasferimento di stabilimento in altra località e la modifica sostanziale di uno stabilimento, la quale comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

visto l'art. 269, comma 8 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V e s.m.i. che sottopone a preventiva autorizzazione la modifica sostanziale di uno stabilimento, la quale comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti e che stabilisce che, in caso di modifica sostanziale, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessate alla modifica e che l'aggiornamento dell'autorizzazione non comporta il decorso di un nuovo periodi di quindi anni di validità;

visto l'art. 281, comma 1 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., che prevede che i gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 presentino domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 entro il 31/12/2011, qualora lo stabilimento sia anteriore al 1988;

considerato che, ai sensi degli artt. 269 e 271 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. l'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la qualità delle emissioni misurate secondo metodologie prescritte, eventuali prescrizioni legate al convogliamento od alla

gestione delle emissioni diffuse, nonché il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti;

considerato che la Ditta in oggetto, in merito alle emissioni in atmosfera, risulta autorizzata ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88 (prot. di ricevimento della Regione Piemonte n. 1138 A del 03/07/1989);

visti i provvedimenti di proroga temporanea n. 817 del 27/03/2013 e n. 3353 del 18/12/2013 che hanno prorogato i termini di scadenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera fino al 30/06/2014;

vista la domanda di autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V, presentata dalla Ditta SOGIN SpA in data 21/07/2011 (prot. di ricevimento n. 26713 del 21/07/2011);

esaminato il progetto presentato a corredo delle predetta domanda di autorizzazione;

Convocate ad apposita Conferenza di Servizi, indetta con comunicazione n. 0074882/000 del 29/08/2011 (prima seduta del 29/09/2011 successivamente posticipata) ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241, presso la sede del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli dove gli atti delle stesse sono custoditi e consultabili, le seguenti amministrazioni, quali soggetti competenti in materia ambientale per il procedimento istruito: l'ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, l'ASL "VC" - Dipartimento di Prevenzione - SISP, il Comune di Saluggia e la Ditta in qualità di richiedente;

visto il parere di ARPA Dipartimento di Vercelli n. 95071 del 03/10/2011;

viste le integrazioni richieste in sede di prima seduta e fornite dalla Ditta in data 16/01/2012 (prot. di ricevimento n. 0005249/000 del 18/01/2012) e in data 12/03/2012 (prot. di ricevimento n. 0024185/000 del 20/03/2012);

convocati gli enti alla seconda seduta di conferenza dei servizi tenutasi in data 11/04/2012 con comunicazione n. 0027738/000 del 02/04/2012;

visto il parere di ARPA Dipartimento di Vercelli n. 37232 del 12/04/2012;

viste le integrazioni spontanee fornite dalla Ditta in data 17/05/2012 (prot. di ricevimento n. 42304 del 30/05/2012) e in data 18/09/2012 (prot. di ricevimento n. 0077151/000 del 21/09/2012);

visto il parere di ARPA Dipartimento di Vercelli n. 113713 del 07/11/2012, fornito a seguito di richiesta formale n. 0085655/000 del 16/10/2012 dell'Amministrazione provinciale;

ritenuto necessario convocare (con nota n. 0101213/000 del 13/12/2012) la Ditta e il Dipartimento provinciale di ARPA Piemonte ad un tavolo tecnico in data 23/01/2013, i cui esiti sono stati comunicati con nota n. 0021797/000 dell'11/03/2013;

viste le ulteriori integrazioni spontanee fornite dalla Ditta in data 20/02/2013 (prot. di ricevimento n. 0017647/000 del 25/02/2013) e in data 15/04/2013 (prot. di ricevimento n. 0033724/000 del 22/04/2013);

convocati gli enti alla terza seduta di conferenza dei servizi tenutasi in data 26/03/2014 con comunicazione n. 8046 del 13/03/2014, vista la complessità della documentazione raccolta;

visto il parere di ARPA Dipartimento di Vercelli n. 25345 del 26/03/2014;

acquisito il parere favorevole con prescrizioni degli enti convocati alla conferenza dei servizi in data 26/03/2014;

viste le precisazioni conclusive fornite dalla Ditta con nota del 19/05/2014 (prot. di ricevimento n. 16404 del 21/05/2014);

ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione di stabilimento, in ottemperanza all'art. 269 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 e s.m.i., "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35" che ha introdotto l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

vista la LR n. 60 del 13/04/1995 recante "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale";

vista la LR 26/04/2000, n. 44 che all'art. 44, comma 1, lett. c) attribuisce alle Province il controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, attribuzione già precisata nella specifica LR 7/04/2000, n. 43 all'art. 3, comma 1, lett. d);

vista la DGR. n. 29-1864 del 28/12/2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della LR 44/2000, nonché dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento;

visto il DPCM. 22/12/2000 recante "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Piemonte ed agli enti locali della regione.", pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2001;

vista la nota Prot. n. 10392/22.4 del 30/08/2006 del Direttore del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico della Regione Piemonte, con la quale si ribadisce che le Province sono le autorità competenti, fra l'altro, al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

atteso che la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

di autorizzare la Ditta SOGIN SpA con sede legale in Roma, via Torino n. 6 ai sensi **dell'art. 269 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V e s.m.i. alle emissioni in atmosfera** dello stabilimento sito in Saluggia, Strada per Crescentino n. 41, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, alle seguenti condizioni:

- 1) l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle Disposizioni generali di seguito indicate;
- 2) l'autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni** indicate nell'Allegato A ;
- 3) il termine per la messa a regime degli impianti nuovi o modificati è quello riportato nell'Allegato A ;
- 4) la Ditta dovrà effettuare i controlli secondo la periodicità e le modalità riportate nell'Allegato A ;
- 5) il codice attribuito allo stabilimento da citare in ogni successiva comunicazione è *quello indicato nell'Allegato A* ;
- 6) si riserva di modificare la presente autorizzazione secondo quanto disposto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 7) sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni.

DISPONE

che la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88 (prot. di ricevimento della Regione Piemonte n. 1138 A del 03/07/1989) e le proroghe emanate dalla Provincia di Vercelli con atti n. 817 del 27/03/2013 e n. 3353 del 18/12/2013.

Disposizioni generali:

La Ditta deve comunicare al SUAP competente per territorio ogni oggetto di intervento di modifica degli impianti od eventuali variazioni nel ciclo produttivo che comporti una variazione di quanto indicato nella documentazione presentata in istanza.

Nel caso di comunicazione di modifica non sostanziale, la Ditta deve attendere almeno SESSANTA giorni prima di procedere all'esecuzione, al fine di acquisire il parere dell'Amministrazione Provinciale in merito alla non sostanzialità delle modifiche, fatto salvo il potere dell'Amministrazione Provinciale di provvedere successivamente.

Qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della Ditta, questa deve presentare al SUAP competente per territorio una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59 del 13/03/2013 e s. m.i.

La Ditta dovrà presentare al SUAP competente per territorio apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59 del 13/03/2013 s.m.i. ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare il trasferimento dello stabilimento in altra località.

La Ditta dovrà richiedere volturazione della presente autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale.

La Ditta dovrà comunicare al SUAP la cessazione dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli impianti.

Ai sensi della LR 13/04/1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzatorie sono svolte dai Dipartimenti provinciali dell'ARPA competenti per territorio.

L'Allegato A (composto di n. 5 pagine) è da considerarsi parte integrante della presente autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del medesimo.

A decorrere dalla data di emanazione, il presente provvedimento, ai sensi del comma 7, art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha validità 15 anni e cioè fino al 28/05/2029.

La Ditta deve presentare al SUAP competente per territorio domanda di rinnovo almeno 1 anno prima della scadenza della presente autorizzazione.

L'autorizzazione viene rilasciata in due esemplari, di cui uno sarà consegnato al SUAP competente per territorio ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo e l'altro verrà conservato agli atti della Provincia.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventi esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n° 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i."

PC/fg

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

f.to Dott. Piero Gaetano

VANTAGGIATO

Rif. numero meccanografico PDET-1395-2014

Oggetto: D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V artt. 269 e 281 e s.m.i.. Rinnovo e modifica sostanziale dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento della Ditta SOGIN SpA - Comune di Saluggia

A decorrere dai dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge.

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
f.to Orizia POLLONE